

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCOTTI, MONTAGNANI MARELLI, RODA, SACCHETTI, NEGRI, GIANQUINTO, FRANZINI, CERVELLATI, BANFI, GOMBI, OTTOLENGHI, VERGANI, ZANONI e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1959

#### Istituzione di un canone annuo sugli idrocarburi a favore dei Comuni

ONOREVOLI SENATORI. — La scoperta e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi in varie Regioni del nostro Paese, hanno costituito un elemento di apprezzabile rilievo per lo sviluppo economico generale.

Non sempre, tuttavia, di tale incremento hanno beneficiato le popolazioni dove i giacimenti sono situati. Chè, anzi talvolta, queste sono state piuttosto danneggiate. Basti pensare agli sconvolgimenti delle reti viarie comunali, impreparate a sopportare il traffico di automezzi e di pesanti macchinari ed anche ai cedimenti di terreni ed altri fenomeni collegati con la perforazione e la coltivazione dei pozzi.

Da molto tempo le popolazioni che sanno esistere una grande ricchezza nel sottosuolo del loro territorio, che vedono tale ricchezza trasferita altrove, non ricavandone vantaggio alcuno, da tempo, dicevamo, le popolazioni reclamano, a buon diritto, almeno il risarcimento dei danni.

Poichè la richiesta ci appare del tutto legittima ed è stata avanzata più volte anche da Convegni qualificati e da uomini responsabili, abbiamo ritenuto concretarla nel presente disegno di legge che stabilisce un contributo annuo in favore dei Comuni, dove i giacimenti di idrocarburi sono ubicati. Poichè

il più delle volte, pur quando la coltivazione ha luogo nel territorio di un solo Comune, il giacimento si estende nel territorio di più Comuni, abbiamo previsto in analogia a quanto è stato disposto per i Comuni montani in relazione ai sovracaroni per ogni chilowatt installato, la costituzione di Consorzi obbligatori dei Comuni beneficiari del canone da versarsi su ogni metro cubo di metano estratto.

Limitiamo il risarcimento danni ai Comuni inclusi nelle zone delimitate dalla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, essendo gli altri Comuni beneficiari di un terzo delle *royalties* versate dai concessionari.

Siamo convinti che il buon diritto delle popolazioni interessate sarà riconosciuto, e che, perciò, il Senato vorrà approvare la nostra proposta.

S'intende che il presente provvedimento non incide e non infirma la sostanza della politica degli idrocarburi da noi più volte sollecitata e che qui vogliamo riassumere:

a) intensificare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in tutto il territorio nazionale;

b) contribuire adeguatamente alla industrializzazione di zone economicamente de-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presse nella Valle Padana, nell'Italia centrale e meridionale e particolarmente in Sicilia, mediante impianti per la sintesi chimica degli idrocarburi;

c) indirizzare l'uso del metano nel modo economicamente più vantaggioso, cioè secon-

do le indicazioni degli esperti, e tenendo conto dei legittimi interessi delle popolazioni e delle loro Amministrazioni;

d) praticare una politica dei prezzi che serva a rompere posizioni monopolistiche interne ed internazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentito quello delle partecipazioni statali, stabilisce con proprio decreto quali sono i giacimenti di idrocarburi nelle zone delimitate nella tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i giacimenti già in fase di coltivazione.

Ove il giacimento sia situato in un'area che interessa più Comuni, questi sono obbligati a costituirsi, agli effetti della presente legge, in uno o più Consorzi a seconda che appartengano a una o più provincie.

Quando nella medesima provincia siano compresi più giacimenti, può essere costituito un solo Consorzio.

## Art. 2.

I Consorzi di cui al precedente articolo, sono regolati dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

## Art. 3.

I concessionari dei giacimenti sono soggetti al pagamento al Comune o al Consorzio di un canone annuo del 3 per cento sul prezzo globale del gas estratto. Il Comune interessato o il Consorzio possono richiedere, in sostituzione del canone, una quantità di gas equivalente al canone, da calcolarsi al prezzo medio di vendita diminuito del 40 per cento.

L'obbligo di pagamento del canone decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

In attesa della costituzione dei Consorzi di cui ai precedenti articoli, i canoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministero della industria e del commercio, il quale provvede alla ripartizione fra i vari Comuni, in base al minore ammontare dei redditi di lavoro rispetto alla media regionale.

Nel caso in cui sia stato costituito un Consorzio, il canone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del Consorzio stesso, fondo che è impiegato esclusivamente a favore dello sviluppo economico e del progresso sociale delle popolazioni.

## Art. 5.

Il Comune o il Consorzio dei comuni pre-dispongono annualmente il programma degli investimenti o lo sottopongono all'approvazione dell'autorità competente a norma della presente legge.